

**Legge federale
concernente il transito stradale nella regione alpina
(LTS)
(Galleria autostradale del San Gottardo)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13.09.2013¹
decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina² è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 84 della Costituzione federale³,

Art. 1 **Oggetto**

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a **Galleria autostradale del San Gottardo**

¹ Nella galleria autostradale del San Gottardo è consentita la realizzazione di una seconda canna.

² Non è consentito ampliare la capacità della galleria. In ciascuna canna si potrà circolare su una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli potranno circolare su due corsie, una per ogni direzione.

³ Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria autostradale del San Gottardo occorre mettere a punto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade dispone una distanza minima per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2013

² RS 725.14

³ RS 101

